

Regolamento del Comitato per il gemellaggio

Art. 1

È istituito il Comitato per il gemellaggio, con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dalla Città di Castel Maggiore con il Comune di Ingré, sulla base della relativa delibera del Consiglio comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative previste, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per il gemellaggio – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione comunale e i rappresentanti dei Gruppi consiliari, i rappresentanti delle categorie economiche, delle organizzazioni sindacali, della scuola e delle agenzie formative, delle istituzioni culturali e sportive, delle realtà associative.

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta comunale. Enti ed associazioni, invitati formalmente dall'Amministrazione comunale, dovranno formulare un'esplicita volontà di adesione al Comitato, con l'indicazione della persona chiamata a rappresentarli nel Comitato stesso.

Art. 5

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza (più di 3 consecutive);
- per richiesta delle associazioni di appartenenza.

Ogni integrazione o esclusione dall'elenco dei componenti il Comitato deve essere approvato con atto della Giunta comunale.

Art. 6

Il Comitato provvederà a definire il numero dei componenti della Giunta esecutiva, a eleggere i componenti stessi, individuando un Vicepresidente e un Tesoriere.

Art. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Del programma dovrà essere data informazione al Consiglio comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano un terzo dei componenti.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 8

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 6, presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno la metà dei componenti.

Art. 9

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del Responsabile dello Staff del Sindaco, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

L'Assemblea del Comitato per il gemellaggio decade con lo scioglimento della Giunta comunale che lo ha nominato.